



COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA

**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA
PARTE DEL COMUNE DI
MONTEGALDA**

**IL SINDACO
DOTT. ANDREA NARDIN**

**IL SEGRETARIO
AVV. GIUSEPPE SPARACIO**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 03.10.2019

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	pag. 3
ART. 2 – CRITERI PER CONCESSIONE PATROCINIO	pag. 3
ART. 3 - CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI	pag. 3
ART. 4 – PATROCINIO	pag. 4
ART. 5 - ULTERIORI CONCESSIONI	pag. 4
ART. 6– OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEL BENEFICIARIO	pag. 5
ART. 7 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO	pag. 5
ART. 8 - SPONSOR PRIVATI	pag. 5
ART. 9 – RESPONSABILITA'	pag. 5
ART. 10 – ALTRE AUTORIZZAZIONI	pag. 5
ART. 11–PUBBLICAZIONE VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI	pag. 6
ART. 12– DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO	pag. 6
ART. 13– ENTRATA IN VIGORE	pag. 6
 Allegato MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO	 pag. 7

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e contribuiscano alla crescita della Società Civile.
3. Ai fini del presente si intende per “patrocinio” il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa. In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
4. In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici concessi dall'Amministrazione e, pertanto, rientranti nel quadro applicativo dei principi dettati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

ART. 2 – CRITERI PER CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il Comune concede il patrocinio ed eventuali contributi o le altre utilità economiche al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto e con gli atti di indirizzo del consiglio comunale, perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:
 - arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
 - promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
 - favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
 - promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
 - siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
 - promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
 - promuovano la formazione e l'informazione;
 - promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.
2. Non sono suscettibili di sostegno, invece, le iniziative ed attività che:
 - non siano di interesse collettivo;
 - siano incompatibili con quelle programmate dall'amministrazione comunale;
 - siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune;
 - per iniziative di carattere politico;
 - per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo;

ART. 3 - CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. L'amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali indicate dalla Giunta comunale.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 4 – PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.

2. Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, possibilmente utilizzando il modulo del Comune allegato al presente regolamento.

3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può intervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti di Giunta ai sensi del successivo ART. 7.

4. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, l'elenco degli eventuali sponsor, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato. L'istanza deve, altresì, permettere di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da patrocinare.

5. La richiesta di patrocinio è istruita dal Responsabile Area Segreteria- Affari Generali, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) l. 241/1990.

6. Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione Comunale o con le sue finalità istituzionali
- riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui al precedente ART. 2, comma 1
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi
- non abbiano fini di lucro
- non abbiano carattere politico

7. Il Sindaco, prima di adottare il provvedimento di concessione del patrocinio, può consultare la Giunta comunale.

8. In mancanza del provvedimento espresso di concessione del patrocinio, lo stesso si intende negato.

9. La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.

10. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo articolo.

ART. 5 - ULTERIORI CONCESSIONI

1. Qualora gli organizzatori ne facciano richiesta, il Sindaco, può riconoscere l'eventuale:

a) uso gratuito di spazi ed aree pubbliche;

- b) esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni esclusivamente per il materiale divulgativo dell'iniziativa per la quale è stato concesso il patrocinio;
- c) uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- d) utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione.

ART. 6 – OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEL BENEFICIARIO

1. Dopo la concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "*con il patrocinio/contributo del Comune di Montegalda*", unitamente al logo/stemma comunale.
2. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
3. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente, utilizzi abusivamente il logo/stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

ART. 7 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico.
3. La Giunta comunale determinerà con proprio provvedimento, in base alla normativa e ai regolamenti vigenti, l'eventuale concessione del contributo economico.

ART. 8 - SPONSOR PRIVATI

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti dei terzi.
2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

ART. 10 – ALTRE AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta o pagamenti richiesti per la realizzazione della manifestazione, se non quelli espressamente previsti nel provvedimento di concessione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a proprie spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla e gli stessi dovranno essere depositati in sede di ritiro del provvedimento di concessione del patrocinio.

ART. 11 –PUBBLICAZIONE VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI

1. Con la pubblicazione del presente si adempie all'obbligo di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Il Comune è obbligato a pubblicare nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del proprio sito istituzionale gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario e la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Deve assolutamente essere esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente regolamento.
2. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti nell'ente.
3. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.
2. Le presenti disposizioni operative entrano in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dalla giunta comunale.
3. Ai fini dell'accessibilità totale, le presenti Disposizioni operative vengono pubblicate sul sito internet istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Disposizioni Generali*", dove vi resteranno sino a quando non saranno revocate o modificate; in quest'ultimo caso dovranno essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.
4. Copia del presente è trasmessa telematicamente a ciascun consigliere.

Allegato

MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO

(la richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data prevista per l'iniziativa)

**Al Signor
Sindaco di Montegalda**

Il sottoscritto _____

Cod. Fisc. _____

Residente a _____ in Via _____

Telefono _____ Cell. _____

E-mail _____

in nome e per conto di _____

CHIEDE

la concessione del PATROCINIO di Codesto Comune per la seguente iniziativa:

che si svolgerà a _____ in data _____

di cui si allega (obbligatoriamente) descrizione e/o programma.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato.

Montegalda, _____

Firma
